

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| Fondazione "Villa Mons. D. Zani"ETS<br>Bienno | <b>Contratto d'Ingresso</b> | Codice: CONI<br>Rev: 04<br>Data: 01/05/2026 |
|---|-----------------------------|---|

**OGGETTO: Accoglimento Sig. / ra** \_\_\_\_\_

Per il Servizio:  RSA  CDI

Tra

La Fondazione Villa Mons. Damiano Zani ETS iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al numero di repertorio 169041 del 22/04/2026 con sede legale in Bienno, via Pradelli 7, in persona della sig.ra Livia GHIROLDI abilitata a stipulare i contratti in nome e per conto dell'Ente, che rappresenta ai sensi del verbale n. 4 del 24 marzo 2017 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, esecutive ai sensi di Legge, di seguito per brevità indicato come

**Fondazione;**

e

Il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_ di seguito per brevità indicato come **Ospite**;

e/o

Il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_)  
Cap \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Ospite,  
il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_  
di seguito indicato per brevità come **Terzo**;

e/o

Il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_ in  
qualità di Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno \_\_\_\_\_ dell'Ospite,  
il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Prov (\_\_\_\_) Cap \_\_\_\_\_,  
di seguito indicato per brevità come **Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno**;

**Premesso che:**

La Fondazione Villa Mons. Damiano Zani ETS è una persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare, provvede alla gestione di servizi rivolti ad assistere persone anziane ed adulte in difficoltà. Ha lo scopo prioritario di accogliere ospiti in condizioni di non

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| Fondazione "Villa Mons. D. Zani"ETS<br>Bienna | <b>Contratto d'Ingresso</b> | Codice: CONI<br>Rev: 04<br>Data: 01/05/2026 |
|---|-----------------------------|---|

autosufficienza, fornendo loro, oltre alle prestazioni alberghiere, servizi specifici a carattere assistenziale, sanitario e riabilitativo;

La Fondazione gestisce:

- l'unità di offerta socio-sanitaria denominata "RSA Villa Mons. Damiano Zani" classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) ed accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia mediante i seguenti atti: delibera n. 242 del 31.03.2021 dell'ATS della Montagna e la sua presa d'atto da parte di Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2021.0022556 del 06.04.2021 che ha riconosciuto l'accredimento per n. 80 posti letto accreditati di cui n. 42 posti letto budgetizzati;
- l'unità di offerta socio-sanitaria denominata "CDI Villa Mons. Damiano Zani" classificata come Centro Diurno Integrato (C.D.I.) ed accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia mediante i seguenti atti: delibera n. 243 del 31.03.2021 dell'ATS della Montagna e la sua presa d'atto da parte di Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2021.0022557 del 06.04.2021 che ha riconosciuto l'accredimento per n. 10 posti di cui 5 budgetizzati;

La Fondazione, persona giuridica di diritto privato, è struttura privata accreditata che concorre all'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 7 l.r. Lombardia 33/2009 secondo il proprio assetto giuridico ed amministrativo, come previsto dall'art. 8 di detta legge. In particolare, opera in forza di accordi contrattuali stipulati con l'ATS della MONTAGNA ai sensi dell'art. 8-quinquies D.Lg. 502/1992 e dell'art. 15 l.r. Lombardia 33/2009, rispettando i requisiti richiesti di solidità del bilancio, capacità di continuità aziendale e di ottemperanza agli obblighi di legge. In quanto struttura privata accreditata, l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio sociosanitario lombardo è consentita unicamente in forza dei predetti accordi con ATS e Regione Lombardia che definiscono caratteristiche, costi e limiti dell'attività convenzionata da svolgere;

La R.S.A. ed il C.D.I., gestiti dalla Fondazione, sono un'unità di offerta socio-sanitaria destinate ad accogliere persone non autosufficienti, anziane e non, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate, come previsto dalla normativa vigente, in ogni caso compatibili con la vita in comunità;

La R.S.A. ed il C.D.I., nel rispetto della predetta normativa, offrono ai soggetti non autosufficienti, propri ospiti, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnato da un livello adeguato di assistenza tutelare ed alberghiera modulate in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni come prescritto dal D.P.R. 14/01/1997;

Le prestazioni erogate dalla R.S.A. e dal C.D.I. sono classificate, secondo la normativa nazionale in materia di assistenza socio-sanitaria e di livelli essenziali di assistenza, trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale compresi, altresì, gli interventi di sollievo per chi assicura le cure (cfr. D.P.C.M. del 14.02.2001 e D.P.C.M. 12 gennaio 2017);

Il contraente ha interesse ad essere inserito ed accolto presso la R.S.A./C.D.I. in quanto soggetto con le caratteristiche psico-fisiche e le condizioni di bisogno previste per l'inserimento in struttura;

L'ingresso in struttura avviene previa iscrizione nella lista d'attesa per la RSA/CDI. L'ente verifica al momento dell'ingresso che l'Ospite abbia le caratteristiche e manifesti le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avvenga secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e che eventuali situazioni complesse vengano comunicate all'ATS o al Comune;

L'attività di assistenza socio-sanitaria garantita all'interno della R.S.A./C.D.I. è finalizzata, oltre all'accudimento dell'Ospite nelle funzioni primarie, a garantirne il mantenimento dell'autonomia intellettuale e funzionale, rallentandone l'aggravarsi mediante altresì la stimolazione delle capacità cognitive e relazionali dell'Ospite;

A fronte delle prestazioni erogate dalla Fondazione, l'Ospite ed i Coobbligati si impegnano in solido alla corresponsione della retta mensile fissata, al netto del contributo sanitario regionale, a titolo di compartecipazione dell'utente al costo dell'assistenza così come previsto dalla normativa vigente (cfr. art. 30 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Livelli Essenziali di assistenza");

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| Fondazione "Villa Mons. D. Zani"ETS<br>Bienna | <b>Contratto d'Ingresso</b> | Codice: CONI<br>Rev: 04<br>Data: 01/05/2026 |
|---|-----------------------------|---|

Con la sottoscrizione del presente contratto di ospitalità il figlio/coniuge/altro \_\_\_\_\_ assume volontariamente l'impegno di pagamento della quota di compartecipazione e degli oneri economici non gravanti sul servizio sanitario nazionale, in via solidale con l'ospite;

La Fondazione garantisce il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione "Villa Mons. Damiano Zani" ed il Responsabile del trattamento è il Presidente;

La Fondazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa nazionale e regionale vigente;

A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data \_\_\_\_\_, con il presente atto il/la sottoscritto/a Ospite chiede di essere accolto presso la Fondazione Villa Mons. Damiano Zani dal giorno \_\_\_\_\_ per il servizio:

RSA

CDI

Eventuali ritardi d'ingresso terranno come data certa la data di sottoscrizione del presente contratto che si renderà valida anche per la determinazione della compartecipazione.

Assenze per ricovero ospedaliero e/o altra natura non danno titolo a riduzione della compartecipazione giornaliera, così come le dimissioni, il recesso e/o la risoluzione del contratto.

Si precisa che la compartecipazione di degenza non varia a seguito della valutazione socio sanitaria dell'ospite.

In caso di Terzo obbligato dichiara che:

- l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal Terzo che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;

- e/o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno chiede in nome e per conto dell'Ospite l'ingresso presso la Fondazione "Villa Mons. Damiano Zani", in conformità al provvedimento del Tribunale di \_\_\_\_\_ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso.

### **Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il presente contratto ha ad oggetto la disciplina delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria erogate, nelle forme di lungo-assistenza residenziale, all'interno della R.S.A e del C.D.I. della Fondazione "Villa Mons. Damiano Zani" così come prescritto dalla disciplina vigente in materia (cfr. D.P.C.M. del 14.02.2001, D.P.C.M. del 29.11.2001, Legge n. 289/2002, D.P.C.M. 12 gennaio 2017).
3. L'Ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno si impegna/impegnano al pagamento della compartecipazione mensile di ricovero tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese in corso. L'Ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno dichiara/dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella compartecipazione giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari) – vedasi Carta dei Servizi.
4. In caso di accoglimento nel servizio RSA l'Ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno si impegna/impegnano altresì al pagamento della somma di € 1.550,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero che sarà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto dal successivo punto 6.

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| Fondazione "Villa<br>Mons. D. Zani"ETS<br>Bienna | <b>Contratto d'Ingresso</b> | Codice: CONI<br>Rev: 04<br>Data: 01/05/2026 |
|--|-----------------------------|---|

5. L'Ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno prende/prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la compartecipazione possa subire delle variazioni. La Fondazione si riserva la facoltà di aumentare la compartecipazione sulla base dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto all'Ospite e/o il Terzo, o al Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno almeno 10 giorni (dieci) prima dell'applicazione delle nuove compartecipazioni, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui al punto 7.
6. In caso di mancato tempestivo pagamento della compartecipazione, secondo i termini stabiliti, la Fondazione formalizza diffida nei confronti degli Obbligati, a mezzo di raccomandata A/R o a mano o posta elettronica certificata, per la corresponsione della compartecipazione comprensiva degli interessi di ritardato pagamento nella misura degli interessi legali.
- In caso di mancato pagamento, la Fondazione ha diritto a trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale dei suoi crediti e diffidare l'ospite ed i Coobbligati alla ricostituzione del deposito.
- Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito e permanga l'inadempimento dell'Ospite e dei Coobbligati al pagamento della compartecipazione, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 codice civile con l'obbligo da parte dell'ospite di lasciare la struttura.
- In ogni caso non può giustificare il mancato pagamento della compartecipazione di ricovero l'asserita non congruità della qualità dei servizi erogati dalla Fondazione, anche qualora l'inefficienza dei servizi e l'inadempimento delle prestazioni vengano invocate quale causa di risoluzione del contratto.
- Nel caso in cui l'ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento della compartecipazione di ricovero, l'Ente, in ottemperanza alla normativa vigente, provvede a far sì che le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna.
- È fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente di agire presso le competenti sedi giudiziarie per il recupero dei crediti.
7. Qualora l'Ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso alla Fondazione con comunicazione scritta almeno 6 (sei) giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l'Ospite deve lasciare la struttura. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento dei giorni dell'intero preavviso stesso.
- In caso di decesso la compartecipazione viene calcolata fino al giorno prima dell'evento.
8. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno di corrispondere le eventuali compartecipazioni arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell'allontanamento dell'Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.
9. La Fondazione potrà disporre l'immediata dimissione dell'Ospite, oppure il suo trasferimento presso altre strutture sanitarie od ospedaliere, qualora:
- alla luce delle condizioni psico-fisiche dell'Ospite la R.S.A./C.D.I. non sia in grado di fornire le adeguate e necessarie cure sanitarie ed assistenziali;
  - il comportamento sociale dell'Ospite o le sue condizioni psico-fisiche non siano compatibili con il buon andamento della comunità, presentino pericoli o rischi per sé o per gli altri ospiti;
  - la struttura non sia in grado di erogare le prestazioni oggetto del presente contratto;
  - l'ospite non provveda al regolare pagamento della compartecipazione così come disciplinato nei precedenti punti 3 e 4;
- Le dimissioni vengono comunicate a mezzo raccomandata A/R o a mano o posta elettronica certificata ed obbligano l'ospite a lasciare la struttura entro il termine indicato. Laddove le condizioni di fragilità psico-fisiche dell'ospite lo richiedano, la Fondazione avvia immediatamente, e comunque entro 15 giorni dalla notificazione delle dimissioni, la procedura per la dimissione protetta dell'ospite e la presa in carico da parte dei servizi territoriali. In ogni caso, il Responsabile Sanitario si impegna a comunicare la dimissione all'ATS della Montagna, all'ASST di Valcamonica ed al Comune di residenza.
10. Attesa la veste giuridica della Fondazione e la tipologia di prestazioni legittimata ad erogare, così come precisate nelle premesse, qualora per l'aggravamento delle condizioni di salute dell'ospite o per altra causa, sia prospettabile o venga invocata l'applicazione dell'art. 30 della Legge n. 730/1983 e ss.mm.ii. e/o richieste prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a completo carico del Servizio Sanitario Nazionale, il presente contratto si deve intendere risolto di diritto, con obbligo dell'ospite di lasciare la struttura entro il termine del mese. La Fondazione avrà

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| Fondazione "Villa<br>Mons. D. Zani"ETS<br>Bienno | <b>Contratto d'Ingresso</b> | Codice: CONI<br>Rev: 04<br>Data: 01/05/2026 |
|--|-----------------------------|---|

l'onere di avviare immediatamente la procedura per la dimissione protetta dell'ospite e la presa in carico da parte dei servizi pubblici territoriali.

Se, a seguito della risoluzione del contratto, l'ospite non lascia la struttura nel termine pattuito, è dovuta, a titolo di penale per ciascun mese di ritardo, una somma pari alla compartecipazione mensile vigente in quel momento, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

11. Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.
12. Il documento di riferimento per ogni relazione interna alla Fondazione è la "Carta dei Servizi" di tempo in tempo vigente. In tale documento sono descritti fra l'altro il rispetto dovuto alla persona degli ospiti, alle loro abitudini, al loro credo e alla cura della persona in genere.  
In particolare la Fondazione si impegna a offrire come da Carta dei Servizi:
  - Un servizio medico/sanitario interno alla struttura presente sia al mattino che al pomeriggio dal lunedì al venerdì, ed un servizio di reperibilità nelle ore notturne, di sabato e festivi;
  - Un servizio di animazione che si integra con le attività sanitarie ed assistenziali per valorizzare la persona nella sua globalità. La Fondazione mette a disposizione degli ospiti il quotidiano Giornale di Brescia;
  - Un servizio di riabilitazione con palestra moderatamente attrezzata;
  - Un servizio di psicologia, ove richiesto;
  - Un servizio di podologia all'occorrenza ed un servizio di parrucchiera;
  - Un servizio religioso;

La Fondazione si attiva su richiesta del Terzo e/o del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno per l'espletamento delle pratiche necessarie al riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento, la revisione dei documenti d'identità scaduti, il cambio di residenza.
13. Decorsi due anni dall'ingresso in struttura, la Fondazione provvede obbligatoriamente al trasferimento di residenza dell'Ospite in Via Pradelli 7, 25040 Bienno (BS) ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30/05/89 art. 5-6-13 e alla comunicazione al Comune di residenza (se diverso) dell'avvenuta accoglienza dell'Ospite ai sensi della Legge regionale n. 3/2008;
14. La Fondazione non attiva misure contenitive o restrittive eccedenti l'ordinaria assistenza degli ospiti e garantisce il rispetto dei diritti della persona anziana come meglio descritto nella CdS richiamando, come punto di riferimento alcuni dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano: il principio di "giustizia sociale" (art. 3 Cost.), il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e il principio "di salute" (art. 32 Cost.). Va inoltre ricordato che la RSA/CDI si rifà anche, al concetto di salute affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella dichiarazione di Alma Alta (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale e al concetto di promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).
15. L'ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno dichiara/dichiarano di aver ricevuto prima d'ora la Carta dei Servizi, di aver preso perfetta conoscenza delle condizioni e delle norme in quest'ultimi riportati e di accettarli in ogni loro parte. La sottoscrizione del presente contratto, costituisce anche quietanza dell'avvenuto ricevimento della Carta dei Servizi.
16. L'ospite e/o il Terzo, o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno è/sono tenuto/tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli stessi le spese e gli eventuali danni;
17. Accettazione di tutte le norme e condizioni vigenti e future della Fondazione e in particolare del funzionamento e svolgimento delle attività assistenziali degli ospiti. Accettazione di eventuali trasferimenti di stanza secondo le esigenze o necessità della Direzione o dipendenti dalle mutate condizioni psico-fisiche e di salute o comportamentali dell'Ospite stesso.
18. La Fondazione è coperta da polizza RC conforme alle vigenti normative regionali e nazionali.

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| Fondazione "Villa<br>Mons. D. Zani"ETS<br>Bienno | <b>Contratto d'Ingresso</b> | Codice: CONI<br>Rev: 04<br>Data: 01/05/2026 |
|--|-----------------------------|---|

19. Ai sensi degli artt. 1783-1786 Codice Civile, la Fondazione è responsabile del deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate in custodia dall'Ospite.  
La Fondazione può rifiutarsi di ricevere se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'Ente, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente esige che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato e controfirmata dall'Ospite.  
L'Ente declina ogni responsabilità circa il furto o lo smarrimento di denaro, di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi non lasciati in custodia.
20. La Fondazione si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della compartecipazione ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.  
Il rilascio della documentazione socio sanitaria avviene come indicato nella Carta dei Servizi in vigore tempo per tempo.
21. Fuori dall'Ufficio Accettazione (apposita cassetta postale) e sul sito della Fondazione ([www.fondazionevillazani.com](http://www.fondazionevillazani.com)) sono a disposizione i moduli per la segnalazione di disfunzioni-suggerimenti-reclami. Alle segnalazioni verrà risposto per iscritto entro 10 giorni lavorativi. Una volta all'anno sono consegnati agli Ospiti ed ai loro parenti questionari sul funzionamento dei servizi offerti. I risultati dell'indagine sono pubblicati e diffusi attraverso il sito internet dell'Ente.
22. L'Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.
23. Il presente contratto decorre dal giorno \_\_\_\_\_ e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto dalle parti stesse.
24. Il presente contratto ha durata indeterminata, fatte salve le condizioni di recesso di cui ai punti 7 e 9 e non può essere ceduto dalle parti.
25. La Fondazione garantisce il rispetto delle norme in materia di privacy come previsto dal Regolamento UE 2015/679 e successive modifiche, il titolare del trattamento dei dati personali è Il Presidente della Fondazione.
26. In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro del Tribunale di Brescia.

**Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.**

L'Ospite, o il Terzo,  
o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno

La Fondazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto, dichiara di aver letto con accettazione le clausole sopra riportate dal n.1 al n.26.

L'Ospite, o il Terzo,  
o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno

\_\_\_\_\_

Bienno (BS), lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_